

STATUTO

TITOLO I

1 - COSTITUZIONE.

E' costituita una società consortile con scopi mutualistici con attività esterna nella forma di società cooperativa denominata "**CONSORZIO IL BIOLOGICO SOCIETA' COOPERATIVA**" (di seguito, il "Consorzio" e/o la "Società").

2 - DENOMINAZIONE SOCIALE.

La denominazione sociale è quella di "**CONSORZIO IL BIOLOGICO SOCIETA' COOPERATIVA**" o, in forma abbreviata, "**CONSORZIO IL BIOLOGICO SOC. COOP.**".

3 - SEDE.

La Società ha sede nel comune di Bologna. Compete al Consiglio di Amministrazione della Società istituire e/o sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze in tutto il territorio nazionale e anche all'estero.

4 - DURATA.

La Società avrà durata fino al 31 dicembre 2060.

5 - SCOPO E OGGETTO SOCIALE.

Lo scopo che i soci del "CONSORZIO IL BIOLOGICO SOCIETA' COOPERATIVA" intendono perseguire è quello di usufruire dei beni e servizi che la Società offre.

La Società opera a titolo di rappresentanza e promozione a favore del settore della produzione biologica, agroalimentare e del "non food" in generale. Inoltre, la Società allo stesso titolo opera a favore del settore della produzione integrata e della produzione di prodotti DOP, IGP e STG. In tali settori, ove operano i soci e nell'interesse e vantaggio esclusivo dei medesimi, essa svolge, anche a tutela dei consumatori, la propria attività:

- rappresentando e promuovendo anche mediante la partecipazione a fiere, manifestazioni varie, convegni ecc. la cultura dei settori di attività;
- diffondendo i principi ed i profili fondamentali alla base dei metodi di produzione praticati dai soci stessi;
- svolgendo attività di formazione tecnica e professionale nell'interesse ed a vantaggio dei soci;
- elaborando standard di produzione riguardanti i settori in cui i soci operano;
- aderendo, nell'interesse dei propri soci, ad organismi e/o associazioni e/o altri enti, anche di grado superiore, rappresentativi e comunque anche indirettamente collegati ai settori in cui la Società opera; - creando e registrando marchi collettivi, consentendone mediante idonei strumenti giuridici la gestione ed amministrazione nonché l'uso ai propri soci e/o società collegate e/o controllate, a norma del presente Statuto e degli appositi propri regolamenti e promuovendone la diffusione e la conoscenza sul mercato. L'attività che la Società svolge può essere rivolta anche nei confronti di terzi non soci.

La Società è retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514 c.c. e rende partecipi i soci dei benefici della cooperazione a carattere mutualistico. Essa, inoltre, li agevola nello svolgimento dei compiti statutari. Si propone altresì di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività in conformità delle vigenti disposizioni di legge in materia di raccolta del risparmio disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma tranne che con gli strumenti di cui appresso.

La Società può promuovere, svolgere e partecipare a qualunque altra iniziativa ed attività, anche economica, che sia connessa e/o finalizzata, anche indirettamente, a quelle indicate dalla presente clausola ed in ogni caso pertinente agli scopi della Società stessa, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di qualsiasi natura, immobiliare, mobiliare, industriale, finanziaria, necessarie e/o utili, anche indirettamente, alla realizzazione dell'oggetto sociale. Ad esempio, la Società può:

1. costituire nuove società, acquistare, mantenere e/o cedere partecipazioni di società terze, anche totalitarie e comunque in misura tale da garantire il controllo o da assicurare l'esercizio di un'influenza

notevole sulle stesse, nell'esclusivo interesse e vantaggio dei propri soci;

2. assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in enti che svolgono attività analoghe, affini o complementari e/o accessorie rispetto all'attività sociale;

3. aderire e partecipare ad enti e/o organismi economici che svolgono attività nei settori produttivi di cui al presente Statuto;

4. promuovere, aderire e partecipare ad enti, organizzazioni, associazioni, anche di grado superiore, che perseguano fini analoghi e coerenti rispetto agli scopi della Società ed agli interessi dei soci;

5. richiedere ed utilizzare, contraendo mutui a tasso agevolato e ordinario anche con l'eventuale concessione di garanzie reali, i contributi ed i finanziamenti previsti dalle leggi sulla cooperazione e sul credito in genere oppure erogati dallo Stato, dalla Comunità Economica Europea, dagli Enti Pubblici o Privati, dagli Enti Locali.

E' prevista l'iscrizione della Società all'Albo delle cooperative a mutualità prevalente. Essa, inoltre, può aderire ad associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'art.5 D.Lgs. 14 dicembre 1947 n.1557 e successive modificazioni, e per gli effetti di cui all'art.11, 1° e 5° comma, Legge n.59/92, costituire ovvero contribuire alla costituzione di fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione che potranno essere utilizzati ai sensi del 2° e 3° comma dell'art.11 citato. Essa potrà infine costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale, potrà predisporre ed attuare procedure di programmazione pluriennale per lo sviluppo e l'ammodernamento aziendale e potrà emettere strumenti finanziari.

6 - ORGANIZZAZIONI SINDACALI DI CATEGORIA.

La Società può aderire ad organizzazioni sindacali di categoria. La relativa decisione è demandata al Consiglio di Amministrazione.

7 - MARCHI COLLETTIVI.

I marchi collettivi della Società sono denominativi e/o figurativi ed hanno la funzione di garantire ai consumatori che i prodotti dei soci che essi contraddistinguono sono ottenuti esclusivamente mediante l'impiego nelle diverse fasi di produzione di metodi conformi alle norme del presente Statuto, ed alle disposizioni dei relativi disciplinari e regolamenti, e che a tal fine ne sono state controllate l'origine, la natura e la qualità.

TITOLO II

8 - SOCI COOPERATORI.

Il numero dei soci è illimitato e variabile. Possono essere soci tutti i produttori, trasformatori, conservatori, e/o distributori di prodotti dei settori agroalimentare e più in generale di quelli "no food", siano essi persone fisiche aventi la capacità di agire o giuridiche. Possono inoltre essere soci associazioni, anche rientranti nella definizione di Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, i cui scopi statuari siano compatibili ed ispirati a principi conformi rispetto a quelli che fondano il presente Statuto e l'attività della Società.

Possono infine essere soci organismi, in forma societaria o meno, che svolgano attività di ispezione e/o certificazione in settori compatibili con l'attività della Società stessa.

9 - DOMANDA DI AMMISSIONE.

La domanda di ammissione si indirizza al Consiglio di Amministrazione della Società e deve contenere le seguenti indicazioni:

a) le generalità del richiedente, ovvero denominazione o ragione sociale, domicilio o sede, attività, codice fiscale e/o partita IVA. Se il richiedente non è persona fisica dovrà essere allegata copia semplice del relativo Statuto e copia semplice della deliberazione dell'organo sociale autorizzato a formulare la domanda di ammissione;

b) la dichiarazione che si è esaminato il presente Statuto, che si accettano incondizionatamente tutti gli obblighi prescritti a carico dei soci anche con separati regolamenti della Società e che si osserveranno le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

c) l'ammontare delle quote che s'intendono sottoscrivere, oltre alla sottoscrizione minima di cui al

successivo art.21;

d) la dichiarazione del richiedente o del legale rappresentante della società che propone domanda di ammissione, che non esistono a suo carico e/o della società che rappresenta condanne definitive per i reati presupposto definiti dal D. L.vo 231 dell'8 giugno 2001, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300".

10 - ACQUISIZIONE DELLA QUALITÀ DI SOCIO COOPERATORE.

Sulla domanda di ammissione proposta ai sensi del precedente articolo decide a maggioranza semplice il Consiglio di Amministrazione.

L'ammissione o il rifiuto della stessa vengono comunicati all'interessato entro 90 gg. mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di rifiuto, il non ammesso potrà chiedere entro 60 gg. che sulla domanda si pronunci l'assemblea che, ove non appositamente convocata, deciderà su tal richiesta alla prima riunione utile.

La deliberazione di ammissione sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati, entro trenta giorni dalla comunicazione, i versamenti di cui al successivo comma, senza di che la deliberazione perderà automaticamente ogni efficacia.

L'ammissione diverrà operante a tutti gli effetti di legge e di Statuto una volta avvenuto il versamento della quota associativa pari ad euro 2.500,00 (duemilacinquecento,00), e la tassa di ammissione una tantum, rivedibile ogni anno dall'assemblea.

11 - SOCI SOVVENTORI, SOCI FINANZIATORI, STRUMENTI FINANZIARI E OBBLIGAZIONI.

Ferme restando le disposizioni di cui ai precedenti artt.8 e 9 del presente Statuto, possono essere ammessi anche soci sovventori, in conformità delle disposizioni di cui all'art.4 della Legge 31 gennaio 1992 n.59. I conferimenti di tali soci consistono in azioni nominative del valore nominale di euro 500,00 (cinquecento,00) ciascuna, utili a costituire il Fondo per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.

L'ammissione dei soci sovventori verrà deliberata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza semplice. Oltre ai diritti conferiti per legge, ed a quanto espressamente stabilito dal presente Statuto, ai soci sovventori si applicano le disposizioni dettate con riguardo agli altri soci, con esclusione di quelle concernenti:

- i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità;
- gli obblighi e le altre disposizioni connessi con la partecipazione al rapporto mutualistico;
- la concessione e l'uso dei marchi collettivi di cui la Società è e/o diverrà titolare;
- le disposizioni in materia di recesso ed esclusione, nella misura in cui queste risultino non compatibili con la qualifica stessa di socio sovventore.

I soci sovventori, peraltro, potranno essere eletti nell'ambito del Consiglio di Amministrazione a norma dell'art.4 Legge n.59/92, e sono ammessi a partecipare all'assemblea sociale, con diritto di voto nella misura massima di un terzo dei soci ordinari. A tal fine, essi sono convocati nel rispetto dei tempi e delle forme all'uopo previsti statutariamente per la convocazione dei soci cooperatori.

Ferme restando le disposizioni di cui ai precedenti artt. 8 e 9, al successivo art. 19 e al titolo IV, la Società può, altresì,:

a) ai sensi dell'art. 2410 e seguenti c.c., emettere, con delibera del Consiglio di Amministrazione, obbligazioni nei limiti del capitale versato e delle riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato; la delibera dispone altresì l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario, le modalità di circolazione, rendimento, corresponsione degli interessi e di rimborso al termine stabilito per la scadenza;

b) emettere, con delibera dell'assemblea straordinaria, gli strumenti finanziari di cui all'art. 2526 c.c., determinandone contenuto e modalità di emissione e sottoscrizione; ai soci finanziatori che li sottoscriveranno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative ai soci cooperatori, con esclusione di quelle concernenti:

- i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità;

- gli obblighi e le altre disposizioni connessi con la partecipazione al rapporto mutualistico;
- la concessione e l'uso dei marchi collettivi di cui la Società è e/o diverrà titolare;
- le disposizioni in materia di recesso ed esclusione, nella misura in cui queste risultino non compatibili con la qualifica stessa di socio finanziatore.

La delibera assembleare stabilisce l'importo dell'emissione delle quote o degli strumenti finanziari destinati ai soci finanziatori (i Soci Finanziatori) e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle quote o sugli strumenti finanziari emessi, anche autorizzando il Consiglio di Amministrazione ad escluderlo o limitarlo, in conformità a quanto previsto dagli artt. 2441 e 2524 c.c.

I conferimenti dei soci finanziatori, imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Società, sono rappresentati da azioni nominative o da strumenti finanziari, di valore non inferiore a euro 25,00 (venticinque/00) né superiore a euro 500,00 (cinquecento/00), trasferibili soltanto con il consenso del Consiglio di Amministrazione, che può indicare un acquirente diverso da quello proposto e non gradito: esso si pronuncia entro sessanta giorni dalla comunicazione di trasferimento, decorsi i quali senza che riceva alcuna comunicazione, l'interessato può comunque trasferire il titolo.

Le quote dei Soci Finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili entro il limite massimo di due punti percentuali in più rispetto alla remunerazione del capitale sociale dei soci cooperatori deliberata dall'assemblea ordinaria; gli utili sono corrisposti anche se l'assemblea non remunera il capitale sociale dei cooperatori; a ciascun socio finanziatore può essere attribuito un massimo di cinque voti, indipendentemente dal numero delle azioni sottoscritte; all'insieme dei soci finanziatori può attribuirsi un numero di voti comunque non superiore al massimo previsto per legge.

Al momento dell'emissione degli strumenti finanziari partecipativi la Cooperativa, a specificazione ed integrazione delle previsioni statutarie, ma comunque nel limite dei principi da esse determinati, ne disciplina il contenuto, il funzionamento ed i diritti connessi attraverso uno specifico Regolamento di Emissione.

12 - OBBLIGHI DEI SOCI.

I soci hanno l'obbligo:

- a) di sottoscrivere e versare le quote sociali e la tassa di ammissione;
- b) di versare l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- c) di corrispondere alla Società il corrispettivo eventualmente dovuto sia per l'uso del/dei marchi collettivi, sia per i servizi loro erogati, secondo le norme stabilite dagli appositi regolamenti deliberati dall'assemblea;
- d) di consentire tutti i controlli e le ispezioni eventualmente necessarie per accertare l'adempimento delle obbligazioni consortili di cui al presente Statuto;
- e) di non abusare, ai sensi del presente Statuto e dei relativi regolamenti d'uso della Società, del/dei marchi collettivi al cui utilizzo siano stati autorizzati;
- f) di osservare il presente Statuto, i regolamenti e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi societari.

13 - DIRITTI DEI SOCI.

I soci hanno diritto:

- a) di partecipare alle deliberazioni dell'assemblea;
- b) di utilizzare il/i marchi collettivi di cui la Società è o diverrà titolare alle condizioni previste dallo Statuto e dai relativi regolamenti;
- c) di ottenere i servizi che la Società può erogare a norma di Statuto e dei suoi regolamenti.

14 - CESSAZIONE E TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE.

La partecipazione sociale limitatamente ad un socio viene meno:

- per recesso nei casi ammessi dalla legge e dallo Statuto;
- per morte di un socio e/o scioglimento delle persone giuridiche;
- per esclusione del socio nei casi ammessi dalla legge e dallo Statuto.

Salvo il diritto di recesso del socio con preavviso di 90 gg., esercitabile ove siano trascorsi due anni

dall'ingresso del medesimo nella Società, il trasferimento della partecipazione sociale è ammesso nel solo caso in cui, salvo diversa volontà delle parti, il socio ceda la propria azienda o il godimento di questa e l'acquirente sia in possesso dei requisiti per partecipare alla Società e capace di adempiere le obbligazioni consortili. In tale ipotesi, il socio che intenda trasferire la propria partecipazione sociale deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, entro 90 gg. dal ricevimento della comunicazione, il proprio diniego motivato.

In caso di morte del socio, è ammesso, a domanda, il subingresso dell'erede, previa positiva valutazione del possesso in capo al medesimo dei relativi requisiti da parte del Consiglio di Amministrazione. In caso di pluralità di eredi, si applica l'art. 2534 comma 3 c.c. ma non è ammessa la divisione della quota sociale.

15 - RECESSO DEL SOCIO.

Il socio può recedere:

- in caso di perdita dei requisiti essenziali per la partecipazione alla Società;
- in caso di trasferimento della partecipazione sociale al di fuori dell'ipotesi di cui all'art. 14 del presente Statuto, comma 2, ove siano decorsi due anni dall'ingresso del socio;
- in caso di giusta causa, che impedisca la regolare prosecuzione del rapporto.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla Società mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed avrà effetto per i rapporti mutualistici, salvo tempestiva comunicazione contraria del Consiglio di Amministrazione, con la chiusura dell'esercizio sociale in corso se comunicata tre mesi prima ovvero, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

16 - ESCLUSIONE DEL SOCIO.

L'esclusione può essere deliberata a maggioranza semplice dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio:

- a) che non esegua le prestazioni consortili di cui al precedente art.12;
- b) che si renda gravemente inadempiente rispetto alle deliberazioni consortili, da qualunque organo queste siano state assunte, ed agli obblighi statuari e/o di regolamento;
- c) che perda i requisiti previsti per l'ammissione e la partecipazione alla Società;
- d) che rechi pregiudizio diretto e/o indiretto al prestigio della Società;
- e) nel caso di trasferimento per atto tra vivi della propria azienda;
- f) nel caso di cui all'art. 2286 co. 1 c.c.;
- g) che sia dichiarato fallito;
- h) nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna definitiva che importi l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

17 - COMUNICAZIONI AI SOCI.

Le deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci a norma degli artt.14 e 16 del presente Statuto, sono comunicate all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

18 - CONSEGUENZE DELLA CESSAZIONE E DEL TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE.

Al socio receduto o escluso nel caso sub e) dell'art.16 del presente Statuto, agli eredi del socio defunto, all'acquirente dell'azienda del socio che sia stato escluso, ai liquidatori, in base al bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto sociale si è disciolto, è rimborsata esclusivamente la quota sociale, in nessun caso in misura superiore all'ammontare versato, eventualmente rivalutata ai sensi dell'art.7 Legge n.59/92. Il rimborso è effettuato entro sei mesi dall'approvazione del bilancio di esercizio di cui sopra a norma dell'art. 2535. Oltre il termine massimo di 5 anni dalla data suddetta, il Consiglio di Amministrazione potrà decidere di devolvere i relativi importi a riserva ordinaria. La Società ha diritto di ritenere il rimborso spettante al socio qualora quest'ultimo risulti debitore nei suoi confronti, sino alla totale compensazione del proprio credito. Al socio escluso per inadempimento delle obbligazioni consortili, violazione delle norme statutarie, dei regolamenti societari e delle deliberazioni degli Organi sociali, non è rimborsata la

quota che è acquisita a beneficio del patrimonio sociale fatto salvo il diritto della Società all'ulteriore risarcimento del danno. In caso di morte del socio, si provvede nei confronti degli eredi a norma dell'art. 2535 c.c..

19 - AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA.

Il Consorzio, ai sensi e nei limiti di cui all'art.5 della Legge 59/92, può emettere azioni di partecipazione cooperativa nominative se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate in sede di riparto degli utili e nel rimborso del capitale. Ciascuna azione avrà il valore nominale di euro 500,00 (cinquecento,00). Le azioni di partecipazione cooperativa non potranno essere emesse per un ammontare superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e regolarmente depositato e dovranno essere offerte in opzione, almeno la metà, ai soci ed ai lavoratori del Consorzio. A tali azioni spetta una remunerazione maggiorata di due punti percentuali rispetto al tasso di remunerazione delle quote sociali. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede al valore nominale complessivo delle altre azioni o quote. Oltre che nei casi previsti dalla legge, il possessore di azioni di partecipazione cooperativa può recedere qualora sia decorso l'eventuale termine minimo di durata del conferimento stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO III: PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

20 - PATRIMONIO.

Il patrimonio della Società è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile e che è formato da un illimitato numero di quote di partecipazione secondo quanto stabilito dal successivo art.21; dal Fondo formato con i conferimenti dei soci sovventori ai sensi del precedente art.11; dalle azioni di partecipazione e dagli apporti o dei conferimenti dei Soci Finanziatori ai sensi dell'art. 2526 c.c., in relazione alla delibera di emissione;
- b) dalla riserva ordinaria formata dalle quote degli avanzi di gestione di cui all'art.24, dalle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi o agli eredi dei soci defunti, nonché, dall'ammontare complessivo delle sanzioni pecuniarie irrogate ai soci inadempienti agli obblighi statutarî;
- c) da eventuali riserve straordinarie;
- d) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
- e) da qualunque contributo di enti pubblici e di liberalità che pervenisse alla Società per il conseguimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte. Qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei soci sovventori, in proporzione al rapporto tra questo e l'ammontare dei conferimenti dei soci ordinari e dei soci sovventori.

21 - SOTTOSCRIZIONE DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE.

Anche ai sensi e per gli effetti dell'art.3 Legge n. 59/92, ciascun socio deve sottoscrivere almeno una quota del valore di euro 2.500,00 (duemilacinquecento,00). Non sono ammessi conferimenti di beni in natura e di crediti. Ai sensi e nei modi di cui all'art.7 Legge 31 gennaio 1992 n.59, la Società può destinare una quota degli utili di esercizio ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato.

22 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE.

Le quote sono sempre nominative e non possono essere trasferite con effetto verso la Società se la cessione non è autorizzata dal Consiglio di Amministrazione e si considerano vincolate a favore della Società stessa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni dei soci verso di essa.

23 - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI DEI SOCI SOVVENTORI.

Salvo contraria disposizione adottata dall'Assemblea ordinaria in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio

che intende trasferire i titoli, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito. A tal fine il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di pronunciarsi entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

24 - RESIDUI ATTIVI DI GESTIONE E RIPARTIZIONE DEI RISTORNI.

La Società, in funzione del proprio fine mutualistico e in ragione della sua forma cooperativa, distribuirà gli eventuali residui attivi della gestione e gli eventuali ristorni a norma del successivo art.27 e nei limiti e secondo le previsioni stabilite dalle leggi vigenti in materia.

25 - CORRISPETTIVI DOVUTI DAI SOCI.

I soci che usufruiscono dei servizi erogati dalla Società in conformità a quanto previsto dall'art.5, ovvero usufruiscono dei marchi collettivi di cui la stessa è titolare devono versarne il corrispettivo nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione.

26 - QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE.

La quota associativa annuale è variabile. Le modalità, i tempi e le condizioni di pagamento sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, sulla base di appositi criteri deliberati dall'assemblea.

27 - BILANCIO.

L'assemblea generale ordinaria che approva il bilancio delibera sulla destinazione dei residui attivi annuali entro i seguenti limiti:

- a) non meno del 30% a fondo riserva ordinaria;
- b) una quota degli utili annuali secondo legge e regolamenti ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nell'ipotesi di cui all'art.11, 1° e 5° comma, della Legge n.59/92, ovvero mediante versamento secondo quanto previsto dall'art.11 citato, 6° comma, e dall'art.20 Legge n.59/92;
- c) ad eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno da ripartirsi in modo proporzionale alla quantità e qualità dello scambio mutualistico e secondo le leggi vigenti per le cooperative, nella misura stabilita dall'assemblea che approva il bilancio e che non potrà superare, in alcun caso, la misura massima prevista dalla legge per i prestiti sociali e per il riconoscimento dei requisiti mutualistici ragguagliata al capitale effettivamente versato;
- d) ad eventuale aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, ai sensi e nei limiti di cui all'art.7 Legge n.59/92;
- e) ad eventuali riserve straordinarie.

Le destinazioni di cui alle lettere c) ed e) possono essere alternative o cumulative. Salvo diversa delibera assembleare, che può stabilire che l'eventuale ripartizione tra i soci cooperatori a titolo di ristorno avvenga mediante restituzione di parte del prezzo praticato ai medesimi ovvero mediante assegnazione gratuita di titoli di cui all'art.5 della Legge 31 gennaio 1992 n.59, il ristorno di cui alla lettera c) sarà accreditato ai singoli soci in aumento gratuito della loro quota sociale sino al limite massimo stabilito dalle leggi vigenti. L'assemblea può sempre deliberare che la totalità dei residui attivi di gestione venga devoluta a fondo riserva di cui alla lettera a), al netto comunque della quota pari al tre per cento da devolversi eventualmente secondo l'art.11 Legge n.59/92 ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Le riserve di cui alle lettere a) ed e) non sono mai divisibili fra i soci, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società consortile che al suo scioglimento anche ai fini e per gli effetti di cui all'art.12 Legge 16/12/77 n.904.

TITOLO IV: REQUISITI MUTUALISTICI

28 - DISTRIBUZIONE DEI DIVIDENDI.

E' vietata la distribuzione di dividendi in favore dei soci cooperatori in misura superiore a quanto previsto dalla legge, anche ai fini di riconoscimento dei requisiti della mutualità prevalente e dei conseguenti benefici fiscali.

E' vietato remunerare gli strumenti finanziari, eventualmente sottoscritti dai soci cooperatori, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

29 - DIVIETO DI RIPARTIZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE.

Il patrimonio sociale, ad eccezione delle quote e titoli rimborsabili nei modi e nei termini stabiliti dal

presente Statuto o dall'eventuale regolamento per i casi di recesso, di esclusione o di morte del socio, o per quello di scioglimento e liquidazione degli enti soci, non è mai ripartibile fra i soci.

Ai sensi dell'art. 2514 co.1 lett. c),. le riserve sono indivisibili tra i soci cooperatori e ne è vietata la distribuzione, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita sociale che all'atto dello scioglimento della Società.

30 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE.

In caso di scioglimento del Consorzio l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso delle quote effettivamente versate dai soci cooperatori e quanto di spettanza dei Soci Finanziatori, deve essere devoluto ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nell'ipotesi di cui all'art.11, 1° e 5° comma, Legge n.59/92. E' vietata la distribuzione delle riserve fra i soci durante la vita sociale o al suo scioglimento nel rispetto dei requisiti mutualistici.

TITOLO V: ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETA'

31 - ASSEMBLEE.

Le assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie. Le assemblee sono convocate dal Consiglio di Amministrazione e/o dal Presidente. L'avviso di convocazione delle assemblee deve essere inviato nel domicilio dichiarato a tutti i soci che risultano iscritti nel libro dei soci alla data di deliberazione della convocazione ed ai componenti del Collegio Sindacale. L'avviso di convocazione può essere comunicato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o pec o telegramma o telefax. Tra il ricevimento dell'avviso di convocazione e l'adunanza dei soci deve intercorrere il termine minimo di otto giorni liberi, non computandosi a tal fine né il giorno di spedizione dell'avviso né quello dell'assemblea. L'avviso di convocazione dell'assemblea deve contenere le indicazioni essenziali prescritte dalla legge, individuando in modo chiaro e preciso i diversi oggetti sui quali l'assemblea è chiamata a deliberare. L'assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché nell'ambito del territorio nazionale, anche in giorno festivo o in ore serali. In alternativa alle modalità indicate, l'avviso di convocazione può essere pubblicato sul quotidiano "Corriere della Sera" o altro quotidiano a tiratura nazionale almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza. In ogni caso, nell'avviso di convocazione dell'adunanza dei soci può essere fissato anche il giorno e l'ora per l'assemblea in seconda convocazione, fermo restando il termine minimo, tra la data di spedizione dell'avviso e adunanza, di otto giorni liberi ovvero di quindici se l'avviso è pubblicato sulla stampa nazionale. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita nell'ipotesi di cui all'art. 2366 comma 4 c.c. L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo e la relazione del Consiglio di amministrazione;
- b) approva i programmi di gestione;
- c) nomina e revoca gli amministratori, nel rispetto dell'art.34 del presente Statuto, stabilendone il periodo di durata del mandato e il numero e procurando che almeno tre di essi e fino a un massimo pari a un terzo degli amministratori possiedano i requisiti di indipendenza e/o professionalità e/o estrazione ai sensi dell'art. 34;
- d) nomina il Collegio Sindacale, nel rispetto dell'art.39 del presente Statuto, e ne nomina altresì il Presidente;
- e) può approvare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, i requisiti di indipendenza e/o professionalità e/o estrazione ai sensi dell'art. 34;
- f) determina la misura dei gettoni di presenza da corrispondere agli amministratori e ai Sindaci per la loro attività collegiale e la retribuzione annuale dei Sindaci;
- g) delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- h) approva i regolamenti di natura non tecnica né scientifica previsti dal presente Statuto con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria;
- i) su proposta del Consiglio di Amministrazione delibera l'emissione dei titoli dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa;
- l) approva gli stati di attuazione dei programmi pluriennali in sede di approvazione del bilancio, previo parere dell'assemblea speciale di cui all'art.6 Legge n.59/92;

k) delibera sulla costituzione dei Fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

j) delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte dal Consiglio di Amministrazione, a norma dell'art. 10 del presente Statuto;

L'assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente almeno una volta ogni anno entro e non oltre 120 gg. dalla chiusura dell'esercizio sociale, o quante volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o a richiesta di almeno un quinto dei soci e del Collegio Sindacale, anche in presenza di denuncia dei soci a norma dell'art.2408 c.c.. Ove particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano, l'assemblea può inoltre essere convocata entro e non oltre 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, a norma dell'art. 2364 ult. co. c.c.. La richiesta di convocazione dell'assemblea da parte del Collegio Sindacale o di un quinto dei soci deve essere indirizzata al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare. In questi casi l'assemblea deve aver luogo entro trenta giorni liberi dal momento in cui è pervenuta la richiesta al Consiglio di Amministrazione.

L'assemblea straordinaria:

a) modifica lo Statuto;

b) proroga la durata della Società;

c) provvede alla nomina e sostituzione dei liquidatori e ne stabilisce i poteri;

d) delibera su quant'altro stabilito dalla legge ad eccezione delle materie statutariamente riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione, a norma dell'art. 2365 comma 2 c.c..

L'assemblea straordinaria, nel rispetto di quanto stabilito alla lett.a) del precedente comma, può procedere alla modificazione dei successivi artt.34 e 39 solo previa acquisizione del parere consultivo che al riguardo dovrà essere reso da una commissione appositamente costituita, che sia rappresentativa in misura paritetica delle diverse categorie dei soci interessati e della Società. Alle assemblee possono assistere i non soci se il Presidente lo consente. La presidenza dell'assemblea è attribuita al Presidente che nomina il Segretario e, se richiesto, due scrutatori. Le delibere assembleari debbono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio. Nel verbale devono esser riportate le dichiarazioni dei soci su loro richiesta. A fungere da Segretario può esser chiamato anche un non socio nominato dall'assemblea. Le delibere delle assemblee adottate in conformità alla legge e allo Statuto vincolano tutti i soci ancorché, dissenzienti o non intervenuti.

32 - DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE.

Le assemblee ordinaria e straordinaria in prima convocazione sono validamente costituite se siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti di cui dispongono i soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti o rappresentati.

33 - DIRITTO DI VOTO.

Ciascun socio ha un voto qualunque sia il numero delle quote sottoscritte, sia esso persona fisica o persona giuridica. Potranno avere diritto al voto anche i soci sovventori, nei limiti di cui al precedente art.11. Il totale dei voti eventualmente spettanti ai soci sovventori non potrà in alcun modo superare il limite previsto dall'art.4 Legge n.59/92. I soci sovventori senza diritto di voto potranno comunque assistere ai lavori dell'assemblea senza alcun diritto. Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci da almeno 90 gg. Il socio può farsi rappresentare soltanto da un altro socio della medesima categoria di appartenenza e ogni socio non può rappresentarne più di tre. Le deleghe devono essere scritte e devono essere menzionate nel processo verbale dell'assemblea.

Le votazioni si fanno per alzata di mano. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

34 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

La società consortile è diretta e amministrata da un Consiglio di Amministrazione, formato da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 21 (ventuno) componenti.

Gli amministratori sono eletti dall'assemblea ordinaria tra soci, anche sovventori, o tra le persone indicate dai soci operatori persone giuridiche, comunque assicurando la presenza di un numero di consiglieri indipendenti come di seguito previsto. Almeno tre di essi e fino a un massimo pari a un terzo

degli amministratori devono essere "indipendenti", intendendosi tali coloro che - dotati di alto profilo professionale nel settore agroalimentare, manageriale e reputazionale e non intrattenendo con la società consortile neppure indirettamente relazioni tali da condizionarne l'autonomia di giudizio - possano portare esperienza gestionale ed offrire una garanzia di imparzialità.

L'assemblea, prima della nomina dei consiglieri, stabilisce il numero dei medesimi, i quali non devono prestare cauzione e durano in carica tre anni. Essi permangono in carica fino a quando non si siano insediati i nuovi amministratori, sia nel caso di scadenza del mandato sia che ad esso abbiano rinunciato e sono rieleggibili. Gli amministratori possono essere revocati in qualsiasi momento per giusta causa con deliberazione dell'assemblea dei soci. I componenti il Consiglio di Amministrazione eleggono a maggioranza il Presidente che presiede le sedute ed un Vice Presidente.

35 - DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Le delibere del Consiglio di Amministrazione sono obbligatorie per i soci. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società consortile ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano riservate dalla legge o dal presente Statuto all'assemblea dei soci.

Esso opera nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 2512 e segg. c.c. in materia di mutualità prevalente. Elege nel suo seno anche tra gli amministratori che non sono soci, né sovventori, né sono indicati dai soci cooperatori persone giuridiche, il Presidente ed il Vice Presidente. Spetta, tra l'altro, al Consiglio di Amministrazione, a titolo esemplificativo, deliberare su:

- a) l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
- b) la stipulazione di contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- c) l'assunzione e il licenziamento di personale;
- d) l'adesione ad enti, associazioni, società;
- e) la redazione dei regolamenti;
- f) la costituzione di un "Comitato nomine", garantendo che la maggioranza dei suoi componenti sia scelta tra i consiglieri indipendenti e attribuendogli - tra le altre eventualmente individuate dal Consiglio di Amministrazione - competenze in merito alla selezione di candidature alla carica di amministratore delle società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. nonché di amministratore delegato delle stesse;
- g) la proposta di nomina di amministratori delle società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. motivando espressamente l'eventuale dissenso rispetto alle proposte ricevute dal "Comitato nomine";
- h) la proposta all'assemblea ordinaria dei requisiti di indipendenza e/o professionalità e/o estrazione degli amministratori indipendenti;
- i) la partecipazione della Società a organismi e/o associazioni e/o altri enti rappresentativi e comunque anche indirettamente collegati ai settori in cui la Società opera, nominando i rappresentanti;
- l) la redazione dei bilanci preventivi e consuntivi;
- m) conferire procure sia generali sia speciali;
- n) i provvedimenti in ordine all'uso dei marchi collettivi e le sanzioni a carico dei soci a norma del regolamento d'uso dei segni distintivi di cui all'art.41 e seguenti;
- o) la proposta all'assemblea di emissione dei titoli dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa, di cui il Consiglio di Amministrazione determina gli importi e le caratteristiche;
- p) la redazione degli stati di attuazione dei programmi pluriennali da sottoporre all'assemblea ordinaria insieme ai bilanci preventivi e consuntivi;
- q) le modalità di attribuzione e di esercizio del diritto di voto dei soci sovventori, nei limiti di cui all'art.4 Legge n.59/92;
- r) la durata minima dei conferimenti e l'esercizio della facoltà di recesso;
- s) la proposta di ripartizione degli utili e l'attribuzione di eventuali privilegi alle quote, nonché la modalità di liquidazione delle quote stesse, fermo restando il limite del tasso di remunerazione posto all'art.4, 6° comma, Legge n.59/92;
- t) la proposta di offerta di opzione ai soci e ai lavoratori del Consorzio; nonché in merito ad ogni altra materia riservatagli dal presente Statuto e dalla legge;

- u) la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis c.c.;
- v) l'istituzione e/o soppressione di sedi secondarie, uffici, agenzie ed il trasferimento della sede sociale in territorio nazionale;
- w) l'indicazione di quali fra gli amministratori, oltre al Presidente, hanno la rappresentanza della società;
- x) l'adozione di un Modello organizzativo, di gestione e controllo ai sensi del D. Lvo n. 231/01 e la nomina dell'Organismo di vigilanza previsto dal D. Lvo citato.

I provvedimenti sanzionatori nei confronti dei soci sono deliberati a maggioranza.

Gli amministratori, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione di cui all'art. 2428 c.c. i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto di alcuni dei suoi membri, o ad uno o più dei suoi membri: oltre alle limitazioni previste dall'art.2381 c.c. non potranno essere oggetto di delega i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci. Il Consiglio di Amministrazione ha comunque facoltà di revocare la delega in qualsiasi momento. Qualora il Consiglio di Amministrazione deleghi le proprie attribuzioni al comitato esecutivo, uno dei componenti dello stesso dovrà essere scelto tra gli amministratori nominati ai sensi dell'art.2542 comma 4 c.c..

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, inoltre, altri specifici Comitati determinandone la composizione e le funzioni.

36 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione scritta del Presidente e le sue adunanze sono validamente costituite quando vi intervenga almeno la metà più uno dei membri in carica che lo compongono. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti, tranne diverse disposizioni statutarie. Le votazioni sono palesi ed a parità di voti prevale il voto del Presidente. Il Consiglio deve essere convocato almeno tre volte nel corso di ogni esercizio sociale e ogni qualvolta ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre consiglieri. Il Consiglio può esser convocato di volta in volta anche in sede diversa da quella sociale. Quando trattasi di votazione in merito a persone o affari in cui taluno degli amministratori abbia un interesse diretto o indiretto, il componente che sia parte interessata dovrà astenersi dal voto.

Ogni amministratore deve in ogni caso dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per proprio conto o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone natura, termini, origine e portata. In tal caso il Consiglio deve adeguatamente motivare sull'opportunità per la Società di tal operazione.

Tra il giorno della convocazione del Consiglio di Amministrazione e l'adunanza dell'organo amministrativo dovranno intercorrere almeno sette giorni liberi. In caso d'urgenza l'adunanza può essere convocata mediante telegramma con un solo giorno libero.

L'azione di responsabilità nei confronti di amministratori può essere esercitata da soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

37 - ESECUZIONE E IMPUGNAZIONE DELLE DELIBERAZIONI.

L'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, qualora non venga delegata ad uno o più membri, resta affidata al Presidente. Gli atti del Consiglio sono firmati dal Presidente, o Vice Presidente che lo sostituisce in caso di impedimento, e dal Segretario. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione che non sono prese in conformità della legge e dello Statuto possono essere impugnate entro 90 gg. dal Collegio sindacale, dagli amministratori dissenzienti o assenti; le deliberazioni lesive di diritti dei soci possono essere impugnate da questi ultimi.

38 - IL PRESIDENTE.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è anche Presidente della Società e ad esso è attribuita in via esclusiva la rappresentanza della stessa e la firma sociale. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da Pubbliche Amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo,

rilasciandone liberatoria quietanza. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione, o in procedure arbitrali. Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al Vice Presidente o ad un membro del Consiglio, nonché con speciale procura ad impiegati della società e/o a soggetti terzi.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente. Nei confronti di terzi la firma del Vice Presidente fa fede dell'assenza ovvero dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri.

39 - COLLEGIO SINDACALE.

L'assemblea nomina il Collegio sindacale, nel rispetto delle cause di ineleggibilità e decadenza di legge di cui all'art. 2399 c.c.

I sindaci effettivi sono tre e due i supplenti. La durata della carica è pari a quella di tre esercizi. I sindaci sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I sindaci operano a norma dell'art. 2403 bis c.c. e segg. e vegliano sulla stretta osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni sociali, adempiendo a tutti gli uffici loro demandati dal Codice Civile e vigilando sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento. Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409 bis comma 3 c.c. , l'Assemblea potrà affidare il controllo contabile al Collegio sindacale, ove questo sia nominato.

I sindaci hanno comunque diritto, anche individualmente, di ottenere dal Consiglio di Amministrazione notizie e chiarimenti intorno alle diverse operazioni sociali e di compiere in ogni momento atti di ispezione e controllo di cui compilarsi verbale da inserire nell'apposito libro.

40 - CONTROLLO CONTABILE.

Salvo quanto previsto dall'art. 39 comma 1 del presente Statuto, il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione, a scelta dell'assemblea dei soci.

L'assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo di controllo contabile in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della società.

41 - ASSEMBLEA SPECIALE.

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i Soci Finanziatori così come i possessori di azioni di partecipazione cooperativa e i possessori di obbligazioni sono costituiti in Assemblee speciali.

L'assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa, dei Soci Finanziatori e degli obbligazionisti per le quali valgono, ove compatibili, le norme fissate per le assemblee ordinarie dei soci, vengono convocate dal Consiglio di Amministrazione o dal rappresentante di ogni categoria quando lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da un terzo dei possessori di titoli. Ogni assemblea speciale, in particolare:

- delibera sulla nomina e sulla revoca del proprio rappresentante comune;
- delibera in materia di pregiudizio dei diritti e, in genere, circa gli interessi della propria categoria;
- delibera sulla costituzione di un eventuale proprio fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;
- esprime annualmente un parere motivato sullo stato di attuazione dei programmi pluriennali di sviluppo e di ammodernamento;
- delibera su tutte le altre materie rimesse alla sua competenza.

L'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa esprime annualmente un parere motivato sullo stato di attuazione dei programmi pluriennali di sviluppo e di ammodernamento.

Il rappresentante comune di ogni singola categoria può esaminare i libri sociali e chiederne estratti; può inoltre assistere alle assemblee dei soci con facoltà di impugnativa, e deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni della propria assemblea speciale e tutelare gli interessi comuni della propria categoria.

TITOLO VI: REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO COLLETTIVO

42 - DOMANDA D'USO DEL MARCHIO COLLETTIVO.

I marchi collettivi descritti dagli artt.5 e 7 del presente Statuto possono essere concessi in uso agli associati che ne facciano richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione nei modi e nelle forme prescritte dall'apposito regolamento, a tal fine adottato dalla Società.

43 - AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL MARCHIO COLLETTIVO.

Il Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza di due terzi, delibera sulla concessione dell'uso del/dei marchi collettivi di cui la Società sia titolare, fissando il termine a decorrere dal quale il socio potrà utilizzare tali segni distintivi. La facoltà d'uso di uno o più marchi riconosciuto ad un socio può essere estesa anche ad enti, società e soggetti controllati dal medesimo, salvo che la deliberazione del Consiglio di Amministrazione non escluda specificamente tale facoltà nei confronti di tutti o alcuni di tali soggetti e sempre a condizione che il socio si renda espressamente garante e risponda direttamente dell'uso del marchio fatto da tali soggetti. In ogni caso il Consiglio di Amministrazione può dettare, ove del caso, particolari prescrizioni che il socio dovrà adempiere ai fini del futuro impiego del segno distintivo. La deliberazione del Consiglio di Amministrazione è comunicata al socio mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed è inappellabile.

44 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL MARCHIO.

L'autorizzazione all'uso del marchio sarà revocabile in ogni momento dal Consiglio di Amministrazione. La revoca dell'autorizzazione all'uso del marchio collettivo obbligherà il socio a non contraddistinguere con tale segno distintivo i prodotti per i quali la revoca gli sarà stata comunicata e a ritirare dal mercato, se necessario anche riacquistandoli, quelli già immessi nel circuito di vendita all'ingrosso o al dettaglio. In tal caso la Società può provvedere direttamente a ritirare dal mercato i prodotti acquistandoli a spese del socio inadempiente. Al socio nei cui confronti sia aperto un procedimento penale per uno dei reati di cui al precedente art.9 lettera d), in pendenza dello stesso potrà esser revocata l'autorizzazione all'uso del marchio collettivo che gli sia stata concessa. In tal caso, successivamente all'archiviazione, ovvero al passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere emessa nei suoi confronti, ovvero all'estinzione del procedimento penale, egli dovrà presentare nuova richiesta d'uso di marchio collettivo alla Società. Il provvedimento di revoca è comunicato con raccomandata con avviso di ricevimento o con telegramma.

45 - CONTROLLI E VERIFICHE.

Spetta al personale della Società, o da essa incaricato, controllare l'uso corretto del/dei marchi collettivi da parte dei soci. I soci sono obbligati a tal fine a consentire controlli, verifiche, ispezioni.

46 - MODALITA' D'USO DEL MARCHIO.

Il marchio collettivo può essere posto su etichette, involucri, cartellini penduli ma distintamente dal marchio d'impresa del socio e da ogni altra indicazione o segno distintivo, in conformità e secondo le prescrizioni a tal riguardo dettate dalla Società con apposito regolamento d'uso del marchio collettivo stesso.

47 - ABUSO DEL MARCHIO E SANZIONI.

Costituisce abuso del/dei marchi collettivi della Società ogni impiego degli stessi effettuato per contraddistinguere prodotti ottenuti mediante l'impiego di metodi non conformi alle norme del presente Statuto, ed ai regolamenti e disciplinari appositamente adottati.

E' inoltre fatto divieto di cedere l'uso del/dei marchi collettivi della Società a terzi da parte del socio che vi sia stato autorizzato.

La Società, rilevato in qualsiasi modo l'abuso, revocherà l'autorizzazione all'uso del/dei propri segni distintivi ai sensi e per gli effetti di cui al precedente art.44 e, nel caso di cui al comma 2 della presente norma, delibererà altresì l'esclusione del socio. Inoltre, nel caso in cui i prodotti per i quali sia stato

rilevato l'abuso siano stati immessi sul mercato potrà essere irrogata una sanzione pecuniaria da un minimo di euro 5.000,00 (cinquemila,00) ad un massimo di euro 30.000,00 (trentamila,00) senza necessità di prova del pregiudizio ai sensi dell'art.1382 C.C. e salvo il risarcimento del maggior danno. I provvedimenti disciplinari di cui al precedente comma possono essere pubblicizzati anche mediante inserzione su uno o più giornali a diffusione nazionale, quotidiani o periodici o riviste specializzate, a spese del socio sanzionato. La relativa delibera viene assunta dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza semplice.

48- PUBBLICITA' DEI MARCHI COLLETTIVI.

I soci possono fare uso pubblicitario individuale del/dei marchi collettivi solo subordinatamente al consenso al riguardo espresso dal Consiglio di Amministrazione, che delibererà anche circa l'eventuale sopportazione o ripartizione di spese fra l'ente e il socio interessato.

TITOLO VII

49 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA.

Tutte le controversie relative alla validità, interpretazione e applicazione del presente Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, che siano insorte fra la società ed i soci, o tra i soci fra loro, ivi comprese quelle relative alle ipotesi di recesso ed esclusione dei soci medesimi, previo esperimento di procedura conciliativa ai sensi di legge, sono devolute al giudizio di un Collegio arbitrale, composto da tanti membri quante sono le parti in lite. La nomina dei componenti il Collegio Arbitrale e fra essi del Presidente dello stesso compete alla Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio della Provincia di Bologna ed in caso di inerzia di quest'ultima a richiesta della parte più diligente al Presidente del Tribunale del luogo ove la Società ha sede. Qualora il Collegio arbitrale risultasse costituito da un numero pari di membri, la Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio della Provincia di Bologna ed in caso di inerzia di quest'ultima a richiesta della parte più diligente il Presidente del Tribunale del luogo ove la Società ha sede, procederà alla nomina di un altro membro del Collegio.

Esulano dalla presente clausola compromissoria quelle controversie che non riguardano diritti disponibili relativi al rapporto sociale. Vi rientrano anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clausola per essi vincolante dal momento dell'accettazione del relativo incarico.

L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la Società.

L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto determinando altresì la ripartizione dei costi dell'arbitrato tra le parti.

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i 90 gg. successivi, esercitare il recesso.

50 - SCIoglimento.

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società dovrà procedere, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto, a stabilire il numero dei liquidatori, le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità dei designati e la nomina dei medesimi, indicando tra essi a chi spetti la rappresentanza della Società e scegliendoli preferibilmente tra le persone socie degli enti associati. Essa dovrà inoltre stabilire i criteri in base ai quali dovrà svolgersi la liquidazione e i poteri riconosciuti ai liquidatori, ai sensi dell'art. 2487 ter e 2489 c.c..

In caso di revoca dello stato di liquidazione a norma dell'art. 2487 ter c.c., i soci che non abbiano concorso alle relative deliberazioni hanno diritto di recedere.

51 - LIQUIDAZIONE.

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio, dedotto soltanto il capitale sociale versato dai soci e i dividendi eventualmente maturati, fermo quanto previsto al precedente art. 29 deve essere devoluto in via esclusiva ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dell'art.11, 1° e 5° comma, Legge n.59/92.

52 - OSSERVANZA DEI PRINCIPI MUTUALISTICI E NORME APPLICABILI.

La società è retta e disciplinata dai principi della mutualità indicati nell'art.26 del DLCP 14 dicembre 1947 n.1577 e successive modificazioni ed integrazioni. Le clausole mutualistiche di cui agli artt.28, 29, 30 e 51 del presente Statuto sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

Alla Società si applicano le leggi speciali in materia, nonché se compatibili le disposizioni previste dal Titolo VI del Codice Civile, per quanto ivi non previsto, le disposizioni sulle società per azioni.

F.to NORI LINO

F.to MARIA ADELAIDE AMATI MARCHIONNI NOTAIO